

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. omissis proposto da:

CORRENTISTA

- *ricorrente* -

contro

BANCA

- *intimata* -

avverso la sentenza n. omissis del TRIBUNALE di CATANZARO del 15/12/2013,
depositata il 25/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell'01/07/2016 dal Consigliere
Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:

*"Con sentenza in data 25 gennaio 2014, il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'appello
proposto dalla Banca, nei confronti del CORRENTISTA, contumace, contro la sentenza del
giudice di Pace di Davoli che, a sua volta, aveva condannato la Banca al pagamento, in
favore del correntista, di una somma di denaro, previa dichiarazione della nullità delle
clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e ricostruzione del rapporto di
conto corrente, a titolo di restituzione delle somme non dovute. Sul gravame della Banca, il
Tribunale ha riformato la sentenza di prime cure e condannato il correntista alla restituzione
di quanto ricevuto, oltre che alle spese giudiziali.*

Ordinanza, Corte di Cassazione, sez. sesta civile, Pres. Ragonesi – Rel. Genovese n. 17923 del 12 settembre 2016
Avverso la sentenza del Tribunale, il CORRENTISTA ha proposto ricorso, con atto notificato l'11 marzo 2015, sulla base di tre motivi (con i quali lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 157, 159, 160 e 170 c.p.c., ed altre norme di diritto) e vizi motivazionali.

La Banca non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente infondato atteso che:

a) quanto alla prima censura, con la quale afferma la nullità della sentenza per l'irregolare notificazione dell'appello, si osserva che, dalla consultazione del fascicolo d'ufficio, risulta che la citazione di appello da parte della Banca è stata regolarmente notificata al CORRENTISTA, presso lo studio (posto in (OMISSIS)) del suo difensore in prime cure, l'avv. omissis (avviso di ricevimento n. omissis del 30-31 luglio 2008: in atti) e che corrispondenza anche a quello dell'odierno difensore in Cassazione (cfr. frontespizio del fascicolo di parte depositato);

b) quanto al secondo mezzo di ricorso, esso si palesa del tutto improcedibile, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, che onera la parte di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", non avendo il ricorrente provveduto al deposito dei documenti sui quali il ricorso si basa (sentenza del giudice di pace di Davoli; estratti conto che avrebbero, a dire del ricorrente, permesso la completa ricostruzione del rapporto di dare ed avere, non tenuti in considerazione dal giudice di appello);

c) che, peraltro, la ratio decidendi contenuta della sentenza di appello appare plausibile, in quanto è principio fermo (Sez. L, Sentenza n. 17948 del 2006) quello secondo cui "l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c., non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante";

d) che, infatti, il principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, "I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti";

d1) che, a tal riguardo e nella specie, il ricorrente, da un lato, afferma che tale consegna non sia avvenuta (ciò che avrebbe dovuto costituire oggetto di una apposita e tempestiva documentata istanza all'Istituto di credito) e, da un altro, postula una possibilità di ricostruzione completa del rapporto contrattuale sulla base degli estratti conto che, tuttavia, non sono bastati al primo giudice il quale, nel disporre una CTU reputata in sede di appello come esplorativa, ha disposto proprio l'acquisizione del contratto di apertura del conto corrente;

e) che, infine, il terzo mezzo relativo alla riforma della statuizione di liquidazione equitativa della somma dovuta dalla banca, la censura appare assorbita dalla rievocazione del secondo mezzo, potendo liquidarsi una somma solo se è provato che essa è dovuta, ciò che difetta nella specie.

Ordinanza, Corte di Cassazione, sez. sesta civile, Pres. Ragonesi – Rel. Genovese n. 17923 del 12 settembre 2016
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5".

MOTIVI DELLA DECISIONE

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto; che, alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, atteso che l'intimata non ha ivi svolto difese, ma solo il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte:

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 1 della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*